



**Regione Calabria**  
**DIPARTIMENTO 11 - AMBIENTE E**  
**TERRITORIO**

*Unità di Progetto Rifiuti*

---

FAQ - Affidamento del servizio di verifica del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto Definitivo: “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO SPINTO DI M.P.S., DA RD E RU RESIDUI, DA AVVIARE ALLA FILIERA DEL RICICLAGGIO, CON ANNESSA PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DA REALIZZARE IN LOC. “ALLI” NEL COMUNE DI CATANZARO”. Gara del 14/07/2015 - C.I.G. 627911599

*Si da risposta ai quesiti fatti pervenire per come di seguito*

**FAQ 1:**

*Il disciplinare di gara (All.B) che “costituisce parte integrante del bando di gara, assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara” (cfr. All. B § 1.1) non contiene l’indicazione della percentuale in misura non superiore alla quale potrà essere formulato il ribasso percentuale unico così come disposto dall’art. 266 comma 1 lett. c) punto 1) del DPR 207/2010.*

*Si richiede alla vostra rispettabile stazione appaltante (1) di confermare che trattasi di un rifiuto e quindi di integrare le informazioni necessarie per lo svolgimento della gara in conformità con la normativa vigente.*

**Risposta**

Si riporta quanto al punto 6.1 Fissazione della soglia e formula per il prezzo della Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per cui “Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 266, co. 1, lett. c), punto 1), del Regolamento, relativo alla misura percentuale di ribasso prestabilita nel bando, si ritiene che detto limite non possa essere previsto. Pur comprendendo la finalità della previsione normativa di contenere eventuali eccessi di ribasso in sede di gara, si ritiene che la disposizione presenti profili di contrasto con la normativa comunitaria ....”

**FAQ 2:**

*Il disciplinare di gara (All.B) dispone che i “requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa possono essere oggetto di avvalimento” (cfr. All. B § 6.3).*

*Si richiede alla vostra rispettabile stazione appaltante, trattandosi di appalto di servizi di verifica riservato ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C che non possono erogare servizi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, (2.1) se si ritiene applicabile il disposto di cui all’art. 357 comma 19 del DPR 207/2010 (logicamente applicabile a soggetti quali liberi professionisti che possono erogare sia servizi di verifica che servizi di progettazione) ed in caso affermativo (2.2) se si ritiene che la disposizione relativa alla “dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi” debba intendersi come la necessità che si dimostri il possesso di quattro servizi analoghi (e quindi non solo uno o due o tre servizi) ovvero sia che il requisito possa essere soddisfatto anche con più di quattro servizi.*

**Risposta**

Si precisa che:

- l’istituto dell’avvalimento è consentito nei limiti di legge;
- è utilizzabile la disposizione di cui all’art. 357 comma 19 del DPR 207/2010, (benché norma transitoria vigente alla data odierna - 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento) e non limitata ad alcun soggetto nella sua applicazione;
- la disposizione di cui all’art. 357 comma 19 nella parte in cui afferma che “.. il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a



**Regione Calabria**  
**DIPARTIMENTO 11 - AMBIENTE E**  
**TERRITORIO**

*Unità di Progetto Rifiuti*

*quello oggetto della verifica da affidare” presuppone, secondo l’interpretazione letterale, alla quale la S.A. non può che conformarsi, che il requisito possa essere soddisfatto **con 4 o più di 4** servizi, aventi quelle caratteristiche, purché l’importo complessivo dei suddetti servizi sia pari ad almeno quello oggetto della verifica da affidare.*

**FAQ 3:**

*Il disciplinare di gara (All.B) dispone che la documentazione amministrativa contenga anche le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati redatto secondo il modello 3-bis (cfr. All. B § 6) opportunamente predisposto e facente parte della documentazione di gara.*

*Si richiede (3) se i contenuti delle dichiarazioni del modello 3-bis sono da ritenersi fissi e invariabili al fine di garantire nei confronti della stazione appaltante una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari o se gli stessi contenuti possono essere variati dal dichiarante.*

**Risposta**

I contenuti delle dichiarazioni del modello 3-bis sono da ritenersi fissi e invariabili al fine di garantire nei confronti della stazione appaltante una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari.

**FAQ 4:**

*Il disciplinare di gara (All.B) dispone che il concorrente dichiarare il possesso del requisito tecnico-organizzativo con l’avvenuto svolgimento di “almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso” (cfr. All. B § 6.3).*

*Si richiede (4) se per l’interpretazione del disposto si debba fare riferimento al § 4 della Determinazione ANAC n. 4 del 25/02/2015 e quindi si richiede la conferma che il disposto dell’art. 8 del DM 143/2013 è applicabile agli identificativi opera E.02 (edilizia) e V.02 (infrastrutture per la mobilità) e non anche alla categoria “impianti” declinata dalle opere classificate con identificativo IB.06 (per il quale si dovrà dimostrare il possesso di servizi di verifica solo su “impianti industriali – impianti pilota e impianti di depurazione complessi – discariche con trattamenti e termovalorizzatori”) e con identificativo IB.08 (per il quale si dovrà dimostrare il possesso di servizi di verifica solo su “opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte problematiche tecniche”).*

*Analoga richiesta si estende al caso di cui al quesito (2).*

**Risposta**

Anche nella valutazione del possesso del requisito tecnico organizzativo, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, la stazione appaltante si conformerà alle “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

**FAQ 5:**

*Il disciplinare di gara (All.B) indica che la “relazione sulle caratteristiche metodologiche dell’offerta” (cfr. All. B § 8.2) dovrà riportare “le eventuali prestazioni aggiuntive che il Concorrente intende fornire, comprese nell’importo contrattuale offerto”.*

*Rammentando che l’oggetto dell’appalto è chiaramente il servizio di verifica del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo ed il supporto al rup per la validazione del progetto definitivo (cfr. All. A § II.1.5, All. B § 1.2, All. C § 1.3, All. E § 1), da erogarsi in 3 fasi ovverosia dopo la progettazione preliminare, in contemporanea con la progettazione definitiva da mettere a base di gara e in contemporanea alla progettazione esecutiva erogata dal contraente di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, e che il § II.1.9 del bando di gara non vi è l’indicazione sull’ammissibilità o meno delle varianti (ai*



**Regione Calabria**  
**DIPARTIMENTO 11 - AMBIENTE E**  
**TERRITORIO**

*Unità di Progetto Rifiuti*

---

*sensi dell'art. 76 comma 2 del DLGS 163/2006 la mancanza di indicazione indica che le varianti non sono autorizzate), si richiede se deve ritenersi un refuso che tra i contenuti della "relazione sulle caratteristiche metodologiche dell'offerta" (cfr. All. B § 8.2) ivi richiesti, vi sia la possibilità che il concorrente offra prestazioni aggiuntive "comprese nell'importo contrattuale offerto", in quanto di fatto tale indicazione configurerebbe la possibilità che il concorrente offra varianti all'oggetto dell'appalto.*

*Viepiù che, qualora il refuso fosse la non ammissibilità delle varianti, la richiesta manifesterebbe evidenti difetti di presupposto normativo in quanto non coerente con le disposizioni di cui all'art. 76 comma 3 del DLGS 163/2006, ove applicabili ed estensibili anche ad appalti di servizi di ingegneria ed architettura, in quanto la stazione appaltante non avrebbe indicato nel disciplinare di gara (si legga capitolato d'oneri) i requisiti minimi che le prestazioni aggiuntive (si legga varianti) avrebbero dovuto rispettare.*

**Risposta**

Considerato l'oggetto del servizio da affidare, la richiesta di "... eventuali prestazioni aggiuntive che il concorrente intende fornire, comprese nell'importo contrattuale offerto" da inserire nella relazione metodologica richiesta a corredo dell'offerta tecnica, è da considerare un refuso e come tale nessuna prestazione aggiuntiva (variante migliorativa) rispetto all'oggetto dell'appalto è richiesta all'operatore economico che intende presentare l'offerta.

**FAQ 6:**

*Il disciplinare di gara (All.B) indica che l'offerta di "prezzo" (cfr. All.B § 9.1) dovrà riportare l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza interna di cui all'art. 87 comma 4 del DLGS 163/2006.*

*Rammentando che sia la giurisprudenza consolidata che l'ANAC hanno indicato che per servizi di natura intellettuale (quali quelli di ingegneria ed architettura) tale adempimento non è necessario si richiede se quindi trattasi di un refuso ed in tal caso se l'offerta economica debba consistere nel solo ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara e non anche ai costi della sicurezza interna.*

**Risposta**

Trattasi di un refuso.

L'offerta economica deve consistere nel solo ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara e non anche indicare i costi della sicurezza interna.

Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Michelangelo Anoja*